Deliberazione n. SCCLEG/29/2014/PREV	
REPUBBLICA ITALIANA	
Corte dei conti	
Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo	
e delle Amministrazioni dello Stato	
formata dai Magistrati: Pietro DE FRANCISCIS, Presidente;	
componenti: Simonetta ROSA, Ermanno GRANELLI, Francesco	
PETRONIO, Antonio FRITTELLA, Cristina ZUCCHERETTI, Maria Elena	
RASO, Andrea ZACCHIA, Giuseppa MANEGGIO, Antonio ATTANASIO,	
Giovanni ZOTTA, Fabio Gaetano GALEFFI (relatore), Riccardo VENTRE,	
Oriana CALABRESI, Francesco TARGIA, Giuseppe Maria MEZZAPESA,	
Mario PISCHEDDA, Anna Luisa CARRA;	
nell'adunanza del 23 ottobre 2014	
nell'adunanza del 23 ottobre 2014 VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;	
VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;	
VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione; VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con	
VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione; VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214;	
VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione; VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214; VISTA la legge 21 marzo 1953, n.161 concernente modificazioni al	
VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione; VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214; VISTA la legge 21 marzo 1953, n.161 concernente modificazioni al predetto Testo Unico;	
VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione; VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214; VISTA la legge 21 marzo 1953, n.161 concernente modificazioni al predetto Testo Unico; VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche ed	
VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione; VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214; VISTA la legge 21 marzo 1953, n.161 concernente modificazioni al predetto Testo Unico; VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni;	
VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione; VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214; VISTA la legge 21 marzo 1953, n.161 concernente modificazioni al predetto Testo Unico; VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni; VISTI, in particolare, l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20 e l'art.	
VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione; VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214; VISTA la legge 21 marzo 1953, n.161 concernente modificazioni al predetto Testo Unico; VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni; VISTI, in particolare, l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20 e l'art. 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20	
VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione; VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214; VISTA la legge 21 marzo 1953, n.161 concernente modificazioni al predetto Testo Unico; VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni; VISTI, in particolare, l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20 e l'art. 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;	

della Corte dei Conti", approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite	
n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000, modificato ed integrato, da ultimo,	
con provvedimento del Consiglio di Presidenza del 24 giugno 2011 (in	
G.U. n.153 del 4 luglio 2011);	
VISTO il contratto sottoscritto il 16 settembre 2014 tra	
l'Università degli studi di Napoli "Federico II" e il dr. Giuseppe	
CRISPO, acquisito a prot. 26608 in data 22 agosto 2014, avente	
ad oggetto un incarico di collaborazione coordinata e continuativa	
concernente una prestazione straordinaria e temporanea per lo	
svolgimento della attività di "Organizzazione e gestione di una	
banca dati di interesse biomedico, ricerca dati bibliografici,	
organizzazione e gestione di un archivio di dati sperimentali";	
VISTO il rilievo istruttorio prot. n. 27415 del 29 settembre 2014, con il	
quale sono state formulate osservazioni da parte dell'Ufficio di controllo	
sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle	
politiche agricole, alimentari e forestali;	
VISTE le controdeduzioni formulate dall'Amministrazione con nota	
prot. 83472 del 1º ottobre 2014, acquisita a prot. 27926 il 3 ottobre	
2014, contenente anche rinvio di nuovo contratto ;	
VISTA la relazione del 15 ottobre 2014, con la quale, ritenendo non	
superate le censure mosse in precedenza, il Magistrato istruttore ha	
proposto al Consigliere Delegato il deferimento della questione alla sede	
Collegiale;	
VISTA la nota in pari data con la quale il Consigliere Delegato,	
condividendo le argomentazioni della citata relazione, ha deferito alla	

Sezione il predetto atto;	
VISTA l'Ordinanza Presidenziale in data 16 ottobre 2014, con la quale	
è stato convocato per il giorno 23 ottobre 2014 il Collegio per l'esame	
della questione proposta ed è stato nominato relatore il Cons. Fabio	
Gaetano GALEFFI;	
VISTA la nota della Segreteria prot. n. 0029108 del 16 ottobre 2014,	
con la quale la predetta ordinanza di convocazione è stata inoltrata	
all'Amministrazione interessata;	
UDITO il relatore, Cons. Fabio Gaetano GALEFFI;	
NON INTERVENUTI rappresentanti dell'Amministrazione;	
Con l'assistenza della dr.ssa Maria Enrica DI BIAGIO, in qualità di	
Segretario di adunanza.	
Ritenuto in	
Ritenuto in FATTO	
FATTO	
FATTO E' pervenuto all'esame dell'Ufficio, in data 22 settembre 2014, per il	
FATTO E' pervenuto all'esame dell'Ufficio, in data 22 settembre 2014, per il controllo preventivo di legittimità prescritto dall'art. 3, comma 1, lett. "f-	
FATTO E' pervenuto all'esame dell'Ufficio, in data 22 settembre 2014, per il controllo preventivo di legittimità prescritto dall'art. 3, comma 1, lett. "f-bis", della legge 20/1994, il contratto sottoscritto il 16 settembre 2014	
E' pervenuto all'esame dell'Ufficio, in data 22 settembre 2014, per il controllo preventivo di legittimità prescritto dall'art. 3, comma 1, lett. "f-bis", della legge 20/1994, il contratto sottoscritto il 16 settembre 2014 tra l'Università degli studi di Napoli "Federico II" e il dott. Giuseppe	
E' pervenuto all'esame dell'Ufficio, in data 22 settembre 2014, per il controllo preventivo di legittimità prescritto dall'art. 3, comma 1, lett. "fbis", della legge 20/1994, il contratto sottoscritto il 16 settembre 2014 tra l'Università degli studi di Napoli "Federico II" e il dott. Giuseppe CRISPO, avente ad oggetto un incarico di collaborazione coordinata e	
E' pervenuto all'esame dell'Ufficio, in data 22 settembre 2014, per il controllo preventivo di legittimità prescritto dall'art. 3, comma 1, lett. "f-bis", della legge 20/1994, il contratto sottoscritto il 16 settembre 2014 tra l'Università degli studi di Napoli "Federico II" e il dott. Giuseppe CRISPO, avente ad oggetto un incarico di collaborazione coordinata e continuativa concernente una prestazione straordinaria e temporanea per	
E' pervenuto all'esame dell'Ufficio, in data 22 settembre 2014, per il controllo preventivo di legittimità prescritto dall'art. 3, comma 1, lett. "fbis", della legge 20/1994, il contratto sottoscritto il 16 settembre 2014 tra l'Università degli studi di Napoli "Federico II" e il dott. Giuseppe CRISPO, avente ad oggetto un incarico di collaborazione coordinata e continuativa concernente una prestazione straordinaria e temporanea per lo svolgimento della attività di "Organizzazione e gestione di una banca	
E' pervenuto all'esame dell'Ufficio, in data 22 settembre 2014, per il controllo preventivo di legittimità prescritto dall'art. 3, comma 1, lett. "f-bis", della legge 20/1994, il contratto sottoscritto il 16 settembre 2014 tra l'Università degli studi di Napoli "Federico II" e il dott. Giuseppe CRISPO, avente ad oggetto un incarico di collaborazione coordinata e continuativa concernente una prestazione straordinaria e temporanea per lo svolgimento della attività di "Organizzazione e gestione di una banca dati di interesse biomedico, ricerca dati bibliografici, organizzazione e	
E' pervenuto all'esame dell'Ufficio, in data 22 settembre 2014, per il controllo preventivo di legittimità prescritto dall'art. 3, comma 1, lett. "f-bis", della legge 20/1994, il contratto sottoscritto il 16 settembre 2014 tra l'Università degli studi di Napoli "Federico II" e il dott. Giuseppe CRISPO, avente ad oggetto un incarico di collaborazione coordinata e continuativa concernente una prestazione straordinaria e temporanea per lo svolgimento della attività di "Organizzazione e gestione di una banca dati di interesse biomedico, ricerca dati bibliografici, organizzazione e gestione di un archivio di dati sperimentali".	

In data 29 settembre 2014, con foglio di rilievo prot. 27415, l'Ufficio di	
controllo comunicava all'Università di Napoli "Federico II" che l'atto non	
era stato ammesso al visto e alla registrazione, per i seguenti motivi:	
1) Tenendo conto dell'anno di nascita del destinatario dell'incarico	
(1948) e delle indicazioni contenute nel curriculum, si chiede a codesto	
Ente di attestare il rispetto di quanto disposto dall'art. 6 del decreto-legge	
24 giugno 2014 n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la	
trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari",	
convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in relazione al divieto di	
conferire incarichi a soggetti in quiescenza: il predetto art. 6 ha infatti	
modificato l'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,	
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale	
ora dispone che è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di attribuire	
incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o	
pubblici collocati in quiescenza.	
2) Il criterio per individuare la decorrenza iniziale resta stabilito –	
come riportato al secondo paragrafo dell'art. 4 – al momento della	
comunicazione dell'avvenuto controllo positivo da parte della Corte, e non	
a successivi accordi tra le parti. L'Ufficio di controllo rileva che è	
necessario che codesta Amministrazione chiarisca l'effettiva decorrenza	
del rapporto, senza che le disposizioni contrattuali possano rimandare a	
eventuali successivi accordi.	
3) L'Amministrazione è incorsa nell'errore materiale riportato al	
secondo paragrafo dell'art. 4 dello schema contrattuale, inserendo la	
durata sbagliata di "mesi 10" in luogo della durata corretta di "mesi 12".	1

Con nota prot. 83472 del 1º ottobre 2014, acquisita a prot. 27926 il 3	
ottobre 2014, il Dipartimento di Medicina molecolare e biotecnologie	
mediche dell'Università di Napoli "Federico II" riscontrava in merito,	
comunicando:	
1) che per quanto riguarda il punto 1, i compiti da assegnare	
riguardanti "Organizzazione e gestione di una banca dati di interesse	
biomedico, ricerca dati bibliografici, organizzazione e gestione di un	
archivio di dati sperimentali" sarebbero meramente esecutivi e da	
svolgersi su indicazioni operative e supervisione continua da parte dei	
docenti del Dipartimento; inoltre il rapporto da instaurare è ricondotto tra	
gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, e non tra le	
consulenze; in quanto tale, il rapporto non è compreso nel divieto	
introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 90/2014, convertito in legge	
114/2014;	
2) quanto al punto 2, viene reinviato un nuovo contratto nel quale è	
espunta all'art. 4 la frase "salvo che le parti concordino un diverso	
termine iniziale";	
3) circa il punto 3, nel nuovo contratto reinviato viene corretto	
l'errore in cui l'Università era incorsa.	
Il Magistrato istruttore, con relazione del 15 ottobre 2014, ha ritenuto	
che, mentre sono da considerare superati i punti 2 e 3 a seguito di rinvio	
di nuovo contratto, le considerazioni svolte dall'Amministrazione sul	
punto 1 a sostegno della ammissibilità a visto del contratto in oggetto	
non appaiono idonee a superare i rilievi formulati sulla legittimità dell'atto	
e alla difformità rispetto a quanto disposto dall'art. 6 del decreto-legge 24	
<u>_</u>	

giugno 2014 n. 90.	
Com'è noto, la legge di conversione dell'11 agosto 2014 n. 114 (in	
G.U. del 18 agosto 2014 n. 190, suppl. 70/L) ha apportato le seguenti	
modifiche all'art. 6: al comma 1, le parole da: «di cui al primo periodo»	
fino a: «organi costituzionali» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al	
primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei	
componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari	
degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del	
decreto-legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, dalla	
legge 30 ottobre 2013, n.125.	
Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo	
gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né	
rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati	
eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo	
competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si	
adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria	
autonomia».	
Il testo dell'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,	
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come	
risultante dalla citata legge di conversione dell'11 agosto 2014 n. 114, è	
pertanto il seguente: 9. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di	
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011,	
nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico	
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto	
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della	

legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi	
inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di	
attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori	
privati o pubblici collocati in quiescenza.	
Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai	
medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di	
governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e	
società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli	
enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di	
cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,	
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.	
Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito	
e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né	
rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati	
eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo	
competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si	
adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria	
autonomia.	
L'Ufficio di controllo ha quindi espresso l'avviso che la prestazione	
dedotta nel contratto rientra nella nozione di "incarichi di studio e di	
consulenza" indicata dall'art. 6 del decreto-legge n. 90/2014: la	
prestazione comprende attività non meramente esecutive, ma anzi di	
contenuto professionale, tenuto conto anche delle pregresse esperienze	
lavorative del candidato.	
Il Magistrato istruttore, pertanto, con la predetta relazione del 15	

ottobre 2014, condivisa dal Consigliere Delegato, ha ritenuto di	
sottoporre la questione all'esame della Sezione.	
In esito alla predetta richiesta, il Presidente della Sezione ha deferito la	
questione all'odierna adunanza.	
Considerato in	
DIRITTO	
La Sezione è chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del contratto	
sottoscritto il 22 settembre 2014 tra l'Università degli studi di Napoli	
"Federico II" e il dott. Giuseppe CRISPO, come descritto in premessa.	
In particolare, viene in evidenza la condizione di pensionato del	
destinatario dell'incarico, in relazione al divieto – introdotto dall'art. 6 del	
decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito dalla legge dell'11 agosto	
2014 n. 114 – di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti	
già lavoratori privati o pubblici, collocati in quiescenza.	
Al riguardo, il Collegio ritiene necessario procedere ad una esatta	
individuazione della fattispecie in esame.	
Il contratto all'esame è infatti espressamente intestato incarico di	
collaborazione coordinata e continuativa concernente una prestazione	
straordinaria e temporanea per lo svolgimento della attività di	
"Organizzazione e gestione di una banca dati di interesse biomedico,	
ricerca dati bibliografici, organizzazione e gestione di un archivio di dati	
sperimentali".	
La norma limitatrice si esprime nel senso che il divieto è da riferire agli	
incarichi di studio e agli incarichi di consulenza, oltre che agli incarichi	
dirigenziali.	

Sotto il profilo oggettivo, sulla base delle risultanze istruttorie ed	
all'esito dell'esame della fattispecie, ritiene il Collegio che il contratto	
stipulato con il dott. CRISPO rientra nell'area degli incarichi di studio e di	
consulenza, per i quali la norma limitatrice ha introdotto il divieto di	
conferimento.	
Non può, peraltro, sfuggire a questo Collegio la natura palesemente	
selettiva del divieto introdotto dalla norma, la quale introduce nel sistema	
- in modo diretto e senza deroghe o eccezioni, se non per il caso della	
gratuità e per la durata massima di un anno – un impedimento	-
generalizzato al conferimento di incarichi a soggetti in quiescenza.	
Tale impedimento appare fondato su un elemento oggettivo che non	-
lascia spazio a diverse opzioni interpretative, e pertanto suscita	
perplessità, in primo luogo, perché non riconosce all'interprete un grado	
minimo di valutazione.	
Inoltre, la norma in questione potrebbe porre in evidenza alcuni aspetti	
problematici sul pieno rispetto degli articoli 3 e 51 della Costituzione, in	
relazione rispettivamente al principio di uguaglianza e alla possibilità di	
accedere ai pubblici uffici in condizioni di uguaglianza, soprattutto per la	
diversità di situazioni in cui possono trovarsi gli aspiranti agli incarichi,	
quali titolari di pensione di vecchiaia, di anzianità, di invalidità, o con	
trattamenti pensionistici esigui.	
È noto al riguardo che la giurisprudenza costituzionale, pur	
ammettendo che la Sezione del controllo della Corte dei conti possa	
sollevare questioni di costituzionalità in via incidentale, limita tale	
possibilità alle ipotesi di violazione dell'art. 81 della Costituzione, e non a	

tutte le disposizioni della Costituzione. Oltre che in sede di parificazione	
del bilancio dello Stato (sent. 37/2011, 213/2008 e 244/1995), ove il	
giudizio si svolge nelle forme della giurisdizione contenziosa, la Corte	
costituzionale ha infatti affermato la legittimazione della Corte dei conti a	
promuovere il sindacato di costituzionalità delle leggi di spesa in sede di	
controllo preventivo di legittimità, con riferimento ai profili di copertura	
finanziaria posti dall'osservanza dell'art. 81 della Costituzione (sent. n.	
384/1991 e 226/1976).	
Il chiaro orientamento della giurisprudenza costituzionale, dal quale	
questo Collegio non ha motivo di discostarsi, preclude pertanto alla Corte	
dei conti, nell'esercizio delle funzioni di controllo preventivo, di poter	
sollevare questioni di legittimità costituzionale in via incidentale per	
ragioni diverse della violazione dell'art. 81 della Costituzione.	
Conclusivamente, il Collegio rileva che il contratto in esame ricade –	
sia sotto il profilo soggettivo, per la titolarità da parte dell'interessato di	
un trattamento pensionistico, sia sotto il profilo oggettivo, considerata la	
natura della prestazione richiesta, che rientra tra gli incarichi di studio e	
di consulenza – nell'ambito applicativo del divieto introdotto dall'art. 6 del	
decreto-legge n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n.	
114/2014.	
Di conseguenza, la Sezione ritiene che l'atto in esame, come anche	
l'atto inviato a modifica del primo, non possano ritenersi conformi a	
legge.	
P.Q.M.	
la Sezione Centrale del controllo di legittimità ricusa il visto e la	
10	

concernate registrations deali atti in enigrafo	
conseguente registrazione degli atti in epigrafe.	
Il Presidente	
(Pietro DE FRANCISCIS)	
Il relatore	
(Fabio Gaetano GALEFFI)	
Depositata in Segreteria il 12 novembre 2014	
Il Dirigente	
Dott.ssa Paola LO GIUDICE	
11	